

COMUNE DI TIGGIANO

Prov. Di Lecce

REGOLAMENTO

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

(approvato con delibera del Consiglio Comunale Nr. 6 del 28.3.2003)

Il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 recante la nuova disciplina per il settore del Commercio con l'articolo 28 ha dettato disposizioni anche per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche delegando le Regioni ad emanare le norme relative alle modifiche di esercizio di tale attività.

La Regione Puglia in adempimento a quanto in precedenza stabilito dal Decreto Lgs.vo n° 114/1998 con la L.R.n°18 del 24 .7.2001 nel dettare le norme riguardanti le modalità di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, la reintestazione dell'autorizzazione nonché i criteri per l'assegnazione dei posteggi, ha stabilito anche che i comuni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge , sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese di commercio, devono approvare un piano per il commercio su aree pubbliche avente validità quadriennale.

* * *

Art. 1 - Definizioni

Il piano comunale per il commercio su aree pubbliche si compone del presente articolato, comprendente anche la regolamentazione per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e degli allegati cartografici.

Ai fini del presente piano si intendono:

- a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- e) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- f) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- g) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- h) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.

- i) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
- j) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- k) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purchè non assegnato.
- l) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- m) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli.
- n) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE o NON ALIMENTARE.
- o) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- p) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato in concessione o non ancora assegnato.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente piano si applicano a tutti gli operatori di commercio sulle aree pubbliche.

Art. 3 - Validità e adempimenti

Il presente piano ha validità quadriennale a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Organo Comunale competente e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. Copia dello stesso deve essere trasmessa alla Regione Puglia – Assessorato Industria Commercio Artigianato – Settore Commercio, ai fini di una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del Commercio.

MERCATI

Art. 4 - Classificazioni dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2001, così come ulteriormente specificate:

- a) Mercati annuali qualora si svolgono per l'intero anno;
- b) Mercati stagionali qualora si svolgono per un periodo superiore a sei mesi;
- c) Mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico;
- d) Mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati :
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche, nei quali almeno il 60% dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini;
 - per settore e per categorie merceologiche previste al punto 2) dell'allegato A della L.R. n. 18/2001;

1. Agli effetti di cui al comma 1 si intendono :

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne al settore.

Art. 5 - Aree mercatali

L'area destinata al commercio su posteggi in concessione sull'intero territorio del Comune di Tiggiano è ubicata in **Piazza Castello**;

Mercato settimanale

- a) Giorno di svolgimento: **Sabato**
- b) Superficie totale dell'area mq. 4.000
- c) Complessivamente vi sono n° 8 posteggi con le seguenti dimensioni:
 - N. 1 di m. 6,00 x 5,00
 - N. 2 di m. 5,00 x 4,00
 - N. 3 di m. 12,00 x 5,00
 - N. 4 di m. 5,00 x 5,00
 - N. 5 di m. 6,00 x 5,00
 - N. 6 di m. 8,00 x 4,00
 - N. 7 di m. 8,00 x 4,00
 - N. 8 di m. 5,00 x 4,00

di cui uno riservato ai produttori agricoli (n. 8)

Come da allegato rilievo planimetrico (Allegato A)

Art. 6 - Caratteristiche commerciali dei mercati

Il mercato istituito nel Comune di Tiggiano ha un ristretto bacino di utenza limitato prevalentemente a quella locale, con modesto apporto di utenti provenienti da Comuni limitrofi. Durante la stagione estiva invece si registra anche una discreta presenza turistica.

Art. 7 - Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Comune sede del posteggio, nei termini stabiliti dagli atti normativi comunali, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Consente inoltre la partecipazione a fiere anche fuori Regione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma

abilita alla vendita nell'ambito delle fiere e nell'ambito dei mercati limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

Art 9 - Presentazione e istruttoria della domanda di rilascio delle autorizzazioni di tipo A e connessa concessione di posteggio

La domanda di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio deve essere inoltrata al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento sulla base delle indicazioni previste dall'apposito bando comunale e secondo lo schema A) allegato al presente piano.

Decorso il termine dei 60 giorni, il Responsabile dell'Ufficio Commercio esamina le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata;

Il Responsabile dell'Ufficio medesimo elabora la graduatoria secondo il criterio del più alto numero di presenze registrate sul mercato oggetto della domanda e dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese o mediante sorteggio in caso di parità.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio con propria determinazione appronta la graduatoria e comunica l'assegnazione dei posteggi richiesti fino alla copertura dei posteggi disponibili previsti dal bando entro il termine non superiore a 90 giorni dalla data di spedizione della domanda, decorso il quale la stessa dovrà essere considerata accolta;

L'autorizzazione di tipo A e relativa concessione di posteggio verranno rilasciate, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di scadenza dei 90 giorni previsti per l'istruttoria della domanda;

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio comunicherà alla Regione Puglia, l'elenco degli operatori che hanno ottenuto il posteggio nell'ambito del mercato.

Entro i successivi il 30 Aprile e il 30 Settembre di ciascun anno, il Responsabile dell'Ufficio Commercio farà pervenire all'Assessorato Regionale competente il bando dei posteggi disponibili nei mercati, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.P. entro i successivi 30 giorni.

Art. 10 - Disposizioni in materia di subingresso nelle autorizzazioni di tipo A) e cambiamento di residenza del titolare

Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 7 della L.R. n. 18/2001, è consentita la continuazione di attività nei seguenti casi :

- a) per atto tra vivi (ipotesi di cessione in proprietà o gestione) semprechè il subentrante abbia provveduto a inoltrare entro 60 giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Se il concessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno;
- b) per causa di morte, semprechè gli eredi abbiano provveduto ad inviare la comunicazione prevista dalla precedente lett. a , anche in mancanza dei requisiti professionali richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

In ogni caso di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;

In caso di cambiamento di residenza da parte del titolare dell'autorizzazione di tipo A) si deve dare comunicazione entro trenta giorni al Comune, il cui Ufficio Commercio provvederà alle necessarie annotazioni.

Art. 11 - Soppressione e trasferimento di mercati

Ai sensi della L. Regionale 18/2001 lo spostamento o la soppressione di un mercato per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, ecc. può essere disposto, esclusivamente nel piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali delle imprese del commercio.

Per quanto non disposto, si applicano le disposizioni di legge;

Art. 12 - Delega

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della Legge Regionale n.18/2001 in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita a un coadiutore dipendente o socio a condizione che durante le attività di vendita egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione.

Art. 13 - Concessione di posteggi

La concessione ha validità decennale, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza salvo diversa disposizione del comune che in tal caso deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Per i posteggi sui quali è stata prevista, dal presente piano, l'installazione di chioschi, il richiedente dovrà munirsi anche dell'apposita concessione edilizia. Qualora le strutture di cui innanzi dovessero ricadere in area demaniale, il richiedente dovrà munirsi anche del permesso da parte dell'Autorità competente nel rispetto delle condizioni da essa previste.

In tal caso il rilascio dell'autorizzazione richiesta potrà avvenire solo successivamente al possesso di tali titoli.

Art. 14 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, purchè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

Art. 15 - Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Art. 16 - Vendita a mezzo veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Art. 17 - Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, è consentito a coloro che richiedano ed ottengano sia l'autorizzazione di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo n.114/98 sia la concessione dell'area rilasciata dall'autorità competente ed alle condizioni dalla stessa previste.

Art. 18 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati

Per effetto di quanto dispone l'art.5 della L.R. 18/2001 il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURP, sulla base delle seguenti priorità :

- Maggiore anzianità di presenza maturata del soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990.

I bandi i cui al comma 1 devono pervenire all'Assessorato Regionale competente entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno lo schema allegato al presente regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURP del Bando Comunale.

Art. 19 - Posteggi riservati

In ogni mercato devono essere previsti dei posteggi da riservarsi ai produttori agricoli di cui alla legge 59/1963.

Art. 20 - Scambio di posteggi

Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite il servizio competente, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 21 - Durata delle concessioni

Le concessioni di posteggio sono rilasciate con validità decennale e sono rinnovabili previa comunicazione da parte dell'interessato di prosecuzione dell'attività.

Art. 22 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Art. 23 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.

Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando Polizia Municipale.

Art. 24 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 25 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni e relative concessioni di posteggio

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 18/2001, l'autorizzazione viene revocata :

- Nel caso in cui l'operatore venga a perdere i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

- Nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- Nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data di trasferimento o dalla morte del dante causa;
- Qualora non venga utilizzato il posteggio assegnato per un periodo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto trattandosi di autorizzazione stagionale, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
- L'autorizzazione viene sospesa per un periodo non superiore a venti giorni in caso di recidiva verificatasi con la stessa violazione per due volte in un anno.

FIERE

Art. 26 - Classificazione delle fiere

Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 3, della L.R. n. 18/2001;

Le fiere sono così classificate :

- a) Fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi alle categorie merceologiche previste al punto 2 dell'allegato A della L.R. n. 18/2001;
- b) Fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati :
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche, nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini;
 - per settori e per categorie merceologiche previste al punto 2) dell'allegato A della L. R. n. 18/2001;

Agli effetti di cui al comma 2, si intendono :

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni interne ai settori.

Art. 27 - Determinazione delle fiere

- a) Denominazione : Sant'Ippazio (Festa patronale)
 - Data : 19 Gennaio
 - Fiera ordinaria esistente
 - Superficie interessata mq. 20.000
 - Ubicazione : Piazza Castello – Tratto di via Vitt. Veneto, Via Umberto I°, Piazza Olivieri, Piazza M. De Francesco, Via Della Libertà
 - Posteggi n. 135

Come da allegato rilievo planimetrico (Allegato B)

Art. 28 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale mentre l'erogazione dei servizi può essere affidata a soggetto esterno.

Il personale del Servizio/Ufficio incaricato dall'Amministrazione Comunale per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, in caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore(peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 29 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

Ai sensi dell'art.15 della L.R. n°18 /2001, coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la tipologia merceologica.

L'istanza dovrà essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigerà la graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

La graduatoria dovrà essere affissa all'Albo Pretorio almeno 14 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Art. 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nel rispetto della graduatoria già formulata e della normativa vigente in materia.

Art. 31 - Fiere promozionali

Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, e può essere indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

A tali manifestazioni potranno partecipare sia gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che i soggetti iscritti nel registro delle imprese. L'assegnazione dei relativi posteggi dovrà avvenire con le stesse modalità stabilite con l'art.29.

Art. 32 - Fiere e mercati specializzati

Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni, ai sensi dell'art.12,comma 7, della

L.R. n°18/2001, possono stipulare convezioni con aziende di promozione turistica, proloco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, prevedendo eventualmente anche l'affidamento detti soggetti di fasi organizzative e di gestione, forma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze e la definizione delle graduatorie.

Anche in tale evenienza l'assegnazione dei relativi posteggi dovrà avvenire con le medesime modalità previste dall'art.29.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 33 - Commercio itinerante

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/2001 l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società dal Comune in cui ha sede legale la società. Allo stesso richiedente non può essere rilasciata più di una autorizzazione di questa tipologia.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni.

L'esercizio del commercio in forma itinerante consente di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiore a un'ora di permanenza nel medesimo punto, decorso detto periodo corre l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri e il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

L'esercizio del commercio itinerante è vietato in tutte le vie dei centri abitati, nelle giornate stabilite per i mercati, in concomitanza con lo svolgimento degli stessi.

NORME FINALI

Art. 34 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purchè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Art. 35 - Concessioni temporanee

Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia nonché nell'ambito di iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

Art. 36 - Attività stagionali

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Art. 37 - Tariffe per la pubblica concessione del suolo

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Art. 38 - Sanzioni

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D.Lgs.n.114/1998.

Art. 39 - Disposizioni finali

Per quant'altro qui non riportato viene fatto espresso riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. n. 18 del 24 luglio 2001.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

INDICE

- Art. 1 Definizioni*
- Art. 2 Ambito di applicazione*
- Art. 3 Validità e adempimenti*

MERCATI

- Art. 4 Classificazione dei Mercati*
- Art. 5 Aree mercatali*
- Art. 6 Caratteristiche commerciali dei Mercati*
- Art. 7 Compito degli uffici comunali*
- Art. 8 Esercizio dell'attività*
- Art. 9 Presentazione e istruttoria della domanda di rilascio delle autorizzazioni di tipo A e Connessa concessione di posteggio*
- Art. 10 Disposizioni in materia di subingresso nelle autorizzazioni di tipo A e cambiamento di Residenza del titolare*
- Art. 11 Soppressione e trasferimento di mercati*
- Art. 12 Delega*
- Art. 13 Concessione di posteggi*
- Art. 14 Norme generali per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche*
- Art. 15 Normativa igienico-sanitaria*
- Art. 16 Vendita a mezzo veicoli*
- Art. 17 Svolgimento attività di commercio u aree pubbliche in aree demaniali*
- Art. 18 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati*
- Art. 19 Posteggi riservati*
- Art. 20 Scambio di posteggi*
- Art. 21 Durata delle concessioni*
- Art. 22 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse*
- Art. 23 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze*
- Art. 24 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati*
- Art. 25 Revoca e sospensione delle autorizzazioni e relative concessioni di posteggio*

FIERE

- Art. 26 Classificazione delle Fiere*
- Art. 27 Determinazione delle Fiere*
- Art. 28 Norme in materia di funzionamento delle Fiere*
- Art. 29 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere*
- Art. 30 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati*
- Art. 31 Fiere promozionali*
- Art. 32 Fiere e Mercati Specializzati*

COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 33 Commercio itinerante*

NORME FINALI

- Art. 34 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi*
- Art. 35 Concessioni temporanee*
- Art. 36 Attività stagionali*
- Art. 37 Tariffe per la pubblica concessione del suolo*
- Art. 38 Sanzioni*
- Art. 39 Disposizioni finali*